



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

**Giudizio di Parificazione
del rendiconto generale della Regione Campania
esercizio finanziario 2021**

SINTESI E CONCLUSIONI

Udienza del 15 novembre 2022



CORTE DEI CONTI

**Giudizio di Parificazione
del rendiconto generale della Regione Campania
esercizio finanziario 2021**

**Sintesi e conclusioni
Udienza del 15 novembre 2022**

- . Intervento del Presidente Maria Paola Marcia**
- . Intervento del Presidente aggiunto Massimo Gagliardi**
- . Relazione del Consigliere Raffaella Miranda**
- . Relazione del Consigliere Ferruccio Capalbo**



INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE MARIA PAOLA MARCIA

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Desidero innanzitutto rivolgere un cordiale saluto e un particolare ringraziamento a tutte le Autorità e ai gentili Ospiti presenti. L'odierna adunanza pubblica è stata convocata per deliberare sulla parifica del rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2021, in attuazione della normativa che prescrive di sottoporre al Consiglio regionale, Organo della rappresentanza, gli esiti della gestione del bilancio annuale, condotta dal Governo regionale, sulla base di una valutazione tecnica affidata alla Corte dei conti (art. 1 comma 5 D.L. 174/2012).

A tali fini questa Sezione regionale ha dunque svolto sul documento di rendiconto i propri controlli in ordine al rispetto delle regole e dei principi di rendicontazione e, conseguentemente, all'attendibilità dei dati contabili in esso contenuti. Nell'ambito delle richiamate attività di controllo rivestono particolare considerazione le valutazioni che riguardano l'effettività di attuazione delle autorizzazioni di bilancio (*come concreta realizzazione delle scelte programmatiche e previsionali*) e la corrispondenza tra la rappresentazione di cui alle scritture contabili e i fenomeni gestori sottostanti.

Tengo ad anticipare che ai fenomeni gestori è stata dedicata una impegnativa istruttoria e conseguente trattazione (*per la quale faccio rinvio alla relazione*). Tengo, soprattutto, a precisare quanto la solennità del presente giudizio (*il quale, come è noto, ha esteso in ambito regionale le forme del giudizio di parifica del rendiconto dello stato ai sensi degli art. 39,40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214*) abbia, in realtà, acquisito sostanziale efficacia in virtù della "strumentazione" propria della legislazione contabile e dell'evoluzione che la ha fortemente caratterizzata (*sistema dell'armonizzazione contabile ex D.Lgs. 118/2011 e rafforzamento dei controlli sulla gestione finanziaria delle Regioni ex D.L. 174/2012*). Grazie alla rinnovata normativa, si dispone di principi di imputazione delle poste a bilancio capaci di rendere più chiaro l'equilibrio della gestione dell'esercizio corrente e a disancorare i risultati riscontrati (*prodotti dalla stessa gestione*) dal peso delle partite provenienti da gestioni pregresse, in tal modo avvicinando la competenza finanziaria a quella economica, ma, nel contempo, enucleando con maggiore trasparenza i profili temporali della responsabilità politico-gestionale in capo agli Amministratori (*ovvero riconducibili a ciascun esercizio*).

Tale strumentazione si avvale, poi, della peculiare conformazione degli "allegati di bilancio" con i quali si assicura evidenza ad ambiti di carattere più propriamente gestionale, rendendo agevole risalire dall'informazione strettamente contabile a quella organizzativo-gestionale, per intercettarne le possibili disfunzioni e proporre le azioni correttive. Quindi, diviene chiaro a tutti noi quale importanza rivesta la corretta applicazione di tali principi di rendicontazione, poiché consente (*a vantaggio sia degli Organi di governo, sia dei Controllori*) di

conoscere i debiti effettivi contratti nell'esercizio, evitando l'accertamento di entrate future, e l'assunzione di impegni per obbligazioni di non pronta esigibilità. Tale quadro di riferimento normativo ci consegna il saldo di competenza sostenuto da presupposti solidi e asseverati, rivestendo cruciale importanza la neutralizzazione dei rischi provenienti da gestioni pregresse attraverso l'appostazione dei previsti fondi. Conclusivamente, la disciplina del risultato di amministrazione, ripartito in parte disponibile, vincolata e destinata ad investimenti, unitamente alla prescrizione di accantonamenti prudenziali nel saldo, si pone, chiaramente, a presidio della solidità, affidabilità e trasparenza del risultato esposto. Certamente, allora, coniugando siffatto quadro operativo-strumentale con la positiva profonda convinzione che ci deve assistere nello svolgimento dei nostri doveri di servizio pubblico, ciascuno nel rispettivo compito, si potrà apprezzare l'alto valore delle odierne verifiche, in quanto esse si offrono come momento di compiuta riflessione sui dati esposti nelle scritture del rendiconto regionale, andando ben oltre gli aspetti formali, per rispondere alle fondamentali e concrete esigenze di informazione e condivisione dei soggetti coinvolti nel dialettico rapporto che qui ci interessa: il Consiglio regionale, l'Amministrazione regionale, la Collettività amministrata.

Merita altresì segnalazione la diversa valenza assolta dalla decisione di parifica del rendiconto, concentrata sull'analisi finanziaria delle poste contabili e sulla correttezza delle operazioni che le sostengono, rispetto alla relazione che la accompagna *nella quale la Corte formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa* (art. 1 comma 5 D.L. 174/2012).

La centralità normativa accordata al presente giudizio assolve, in definitiva, alla funzione di chiusura del sistema, interessato a conferire certezza ed intangibilità al quadro consuntivo della finanza regionale attraverso le sue formalità di giurisdizione contenziosa, le quali presidiano la corretta dialettica democratica tra le istituzioni e, nel contempo, assicurano la fruibilità degli esiti dei controlli effettuati dalla Corte dei conti da parte dei Soggetti amministrati, per effetto della funzione di pubblicità informativa cui si darà corso.

Ciò premesso, ferme le risultanze di carattere contabile, la relazione propone all'attenzione dell'Amministrazione regionale significativi spunti e alcune valutazioni critiche, che richiamano urgenti interventi di correzione o riordino (*che saranno illustrati dai Magistrati relatori*), rispetto ai quali mi sento di raccomandare l'attivazione di tutte le necessarie iniziative per proseguire nel positivo percorso di risanamento in atto nella Regione Campania - riscontrato nel corso delle presenti verifiche - verso l'effettiva realizzazione degli obiettivi di crescita, compresi quelli da perseguirsi con le risorse del PNRR riconosciute alla Campania.

Dopo il saluto del Presidente Massimo Gagliardi, verrà di seguito sinteticamente illustrato dai Relatori lo stato degli atti ai fini della decisione. Seguirà l'intervento del Procuratore regionale e quello del Presidente della Regione, il quale potrà prospettare le proprie considerazioni sulla gestione finanziaria 2021.



INTERVENTO DEL PRESIDENTE AGGIUNTO MASSIMO GAGLIARDI

Ringrazio il Presidente Marcia per avermi dato la parola e anche io in via preliminare intendo rivolgere il mio personale apprezzamento e ringraziamento per la presenza di tutte le Autorità che hanno inteso intervenire e onorarci con la loro presenza.

Alle brevi considerazioni che seguono ritengo opportuno solo premettere che la decisione che la Sezione del controllo sta per assumere è, senza dubbio alcuno, l'esito corale di uno sforzo dispiegato dall'intera compagine magistratuale e amministrativa (che del resto si rintraccia altresì in tutta la variegata e articolata gamma di compiti e funzioni che la legge le riserva nella materia del controllo) e ne racchiude in un armonico bilanciamento l'*idem sentire* e dunque tutte quante le sensibilità che essa è chiamata ad esprimere.

Il crinale sul quale la Corte dei conti in sede di parifica del bilancio regionale è chiamata ad esercitare il suo alto magistero del controllo, può esplicitarsi anche sul versante della rimessione alla Consulta, in relazione alla possibile violazione dei parametri finanziari che si inverano nel bilancio, del legame indefettibile che deve essere esplorato tra la norma asseritamente illegittima, la partita di bilancio incisa e la determinazione del risultato di amministrazione.

Essi, infatti, rappresentano elementi formali e sostanziali del sindacato che la Corte costituzionale è chiamata a sindacare nel proprio scrutinio di ammissibilità della sollevata eccezione di costituzionalità (Corte costituzionale ordinanza 181/2020; sent.196/18). In questa accezione va dunque inteso il monito della Consulta in sede di parifica del rendiconto regionale allorché ha statuito di limitare tale opzione operativa al parametro: "*della giuridicità della copertura*", ivi compreso il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, anch'esso riconducibile, sia pure in via mediata, all'equilibrio del bilancio, perseguendo in tal modo la finalità di non invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa che il costituente ha riconosciuto all'ente regione.

Occorre dunque intendersi sulla nozione stessa di "*equilibri di bilancio*" che trova esplicitazione nella sentenza della Consulta 244/95, a proposito della fisionomia assunta dal bilancio dello Stato ex lege 468/78 che sancì che: "*la funzione di riscontro, che costituisce l'essenza del giudizio di parificazione, attiene anche alla verifica degli scostamenti che, negli equilibri stabiliti nel bilancio preventivo, si evidenzia in sede consuntiva*".

Fine ultimo non può quindi essere che la salvaguardia dell'esigenza di contenimento della dinamica della spesa pubblica, governando con principi prudenziali l'evoluzione dell'indebitamento, principio poi inverato nella legge 243/12, secondo cui l'equilibrio corrisponde all'obiettivo di medio termine determinato di volta in volta in sede negoziale europea ed è riferito al saldo del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, corretto per gli effetti del ciclo.

È dunque evidente che la legge regionale in linea di principio potrebbe anche trovare adeguata copertura in presenza di risorse adeguate rintracciabili nel proprio bilancio, e tuttavia apparire incoerente rispetto agli obiettivi di contenimento dell'indebitamento complessivo dello Stato.

(A tale riguardo la sentenza della Consulta numero 39/14 ha statuito infatti che il rispetto dei vincoli europei discende dall'articolo 117 primo comma della Costituzione e dall'articolo 2 comma 1 della legge costituzionale 1/12 che impone al complesso delle pubbliche amministrazioni di assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico).

In quest'ottica è altrettanto fondamentale ricordare una serie di principi che possono fornire un criterio orientativo per il Legislatore regionale volto al miglior impiego possibile delle risorse pubbliche.

In questo approccio di tipo "funzionalistico" dei precetti finanziari della nostra Costituzione, possono richiamarsi il principio di *equità intergenerazionale* che comporta la necessità di non gravare in modo sproporzionato sull'opportunità di crescita delle generazioni future per il loro equilibrato sviluppo. Pertanto, il recupero del deficit non può essere procrastinato in modo irragionevole dovendosi porre una cesura con il passato, così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose eredità (Corte costituzionale sentenza 235/2021).

Altrettanto fondamentale è il principio affermato nella sentenza 275/2016 secondo cui: *"è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione"*.

In altre parole, quando ci si trovi di fronte a spese costituzionalmente necessarie, il principio dell'equilibrio di bilancio recede e il Legislatore dovrà intervenire in riduzione di altre spese che *"non rivestono il medesimo carattere di priorità"* (sentenza costituzionale 10/22).

Allo stesso modo e per converso (come recita la sentenza della corte costituzionale 235/21) l'erronea predeterminazione delle quote di disavanzo comporta non solo: *"un'alterazione degli equilibri, che finiscono per collidere frontalmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e con la corretta determinazione delle risultanze gestionali oggetto del sindacato di legittimità e regolarità della corte dei conti, ma anche il travolgimento dell'intera programmazione della correlata rendicontazione, elementi necessari per custodire dinamicamente l'equilibrio in tutte le fasi del ciclo di bilancio"*.

La Corte dei conti è quindi chiamata ad un accorto bilanciamento tra le esigenze imposte dal contenimento della spesa pubblica, in ossequio al parametro normativo europeo, nazionale, regionale, che tenga conto sia della prospettiva temporale ampia del ciclo di bilancio, nonché del rispetto ineludibile dei diritti soggettivi incompressibili in materie di grande rilevanza sociale, come quelle che afferiscono alla materia della sanità; e allo stesso tempo garantendo l'intangibilità della sfera decisionale del decisore politico in sede regionale, la cui discrezionalità, nelle scelte dei propri obiettivi in termini di priorità di politica normativa, non possono essere revocati in dubbio, salvo che nei ristretti ambiti sopra delineati.



RELAZIONE DEL CONSIGLIERE RAFFAELLA MIRANDA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

PREMESSA

Preliminarmente occorre soffermarsi sugli adempimenti ai *dicta* della precedente parifica (Corte dei conti, sezione controllo Campania, delibera n.249/2021/PARI).

1. Sul punto, innanzitutto la Regione ha adempiuto a quanto rilevato dalla Sezione con riguardo al fondo rischi contenzioso ed in particolare in riferimento al mancato accantonamento, pari a euro 15.809.839,37, quale valore del rischio di soccombenza connesso al giudizio nei confronti del Comune di Napoli. Segnatamente, la mancata parificazione del fondo trovava la sua genesi nel disallineamento contabile tra le scritture di bilancio della Regione e del Comune che afferiva ad un accertamento, pari a euro 21.079.785,83 del Comune, che non trovava corrispondenza nei residui passivi della Regione. Tale credito, relativo a un finanziamento posto in essere per stabilizzare lavoratori socialmente utili, oggetto di contestazione giudiziale, non era stato considerato dalla Regione nella costruzione del fondo rischi contenzioso. Al riguardo, dalla documentazione prodotta dalla Regione si evince l'adempimento al citato *dicta*. Specificamente, si rinvia alla relazione scritta ed alla differenza tra i valori della parte accantonata e del risultato di amministrazione (- "Riga A" pre e post parifica).
2. In secondo luogo, per quanto concerne il FCDE la Regione ha accantonato, per l'esercizio in oggetto, un importo pari a euro 349.682.901,79, in diminuzione rispetto al valore dei precedenti esercizi. Con riferimento all'individuazione dei residui di "dubbia esigibilità", la Regione, sia nell'anno 2019 che nel 2020, ha applicato il principio contabile applicato § 3.3. dell'Allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011. In particolare, la Regione ha impiegato il principio *de quo* nella parte in cui prevede che "*per le entrate tributarie che finanziano la sanità, accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*". Giova ricordare come, con la decisione n. 5/2021/PARI, nonché con la decisione n. 249/2021/PARI, questa Sezione ha parificato con riserva, fra l'altro, le poste contabili relative al FCDE proprio a causa dell'applicazione del riferito principio, non avendo la

Regione accantonato le risorse derivanti da manovre fiscali “destinate alla sanità o libere”, accertate sulla base delle stime del competente Dipartimento ministeriale. Segnatamente, con la citata decisione n. 249/2021/PARI si è affermato che “*il principio contabile citato consente di escludere dal calcolo del fondo, le entrate da manovre fiscali regionali (addizionale IRPEF e maggiorazioni IRAP) destinate al finanziamento della sanità o libere, purché accertate sulla scorta delle stime comunicate dal Ministero delle finanze*”. In sede di predisposizione del FCDE, a Rendiconto 2021, la Regione Campania ha stabilito di conformarsi alle indicazioni rese dalla Corte dei conti con la Decisione di Parifica, Deliberazione n. 249/2021/PARI, adeguando “**da un lato, il cluster dei residui da sottoporre ad accantonamento a FCDE nel Rendiconto 2021 e, dall’altro, eliminando l’incremento dell’accantonamento operato sul titolo 3**”.

Passando nello specifico al rendiconto 2021 si evidenziano, in primo luogo, le date di approvazione dei seguenti documenti:

Documento	Giunta	Consiglio
DEFR 2021-2023 (N.B.: la Nota di aggiornamento del DEFR non è stata mai presentata al Consiglio)	Deliberazione n.564 del 10/12/2020	Risoluzione di maggioranza del 23/12/2020*
Misure per attuazione obiettivi DEFR 2021-2023		L.R. 5 del 29/06/2021
Legge di stabilità 2021		L.R. 38 del 29/12/2020
Bilancio gestionale 2021-2023	Deliberazione n. 16 del 12/01/2021	
Bilancio di previsione 2021-2023		L.R. 39 del 29/12/2020
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2021/2023	Deliberazione n. 5 del 5 gennaio 2021	
Variazione di bilancio 2021-2023		L.R. 4 del 7/6/2021 e 6 del 5/7/2021
Rendiconto Generale 2021	DDL n. 317 del 21/06/2022	
Relazione di accompagnamento al rendiconto 2021	prot. 2022-0011908/UDCP/GAB/CG2 del 08/07/2022 U	

DEFR 2021-2023.

Con riferimento al mancato aggiornamento del DEFR 2021-2023 (approvato dalla Giunta il 10/12/2020 e dal Consiglio il 23/12/2020), la Regione ha specificato che si è inteso predisporre ed approvare **un unico documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2021-2023 che integra, al suo interno, i contenuti propri sia del DEFR sia della Nota di Aggiornamento al DEFR**, essendo ampiamente decorsi i termini (fissati al 30 giugno) previsti per la presentazione del DEF dalla Giunta al Consiglio. Tale ritardo è imputabile principalmente all'insediamento della nuova Giunta regionale e del Consiglio regionale a seguito delle elezioni, che per l'emergenza COVID-19 sono state rinviate al 20 e 21 settembre 2020.

Con riferimento, poi, ai dati contabili evidenziati nella relazione scritta, si ritiene di rendere le seguenti specifiche.

Preliminarmente viene in rilievo il Risultato Finanziario della Gestione di Competenza (PRIMO SALDO DEL METODO DI CALCOLO N. 3 DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE): tale grandezza, come già evidenziato in sede di Parifica del Rendiconto regionale 2020 con Deliberazione 249/2021, *“(...) rappresenta l'elemento sintomatico principale dell'equilibrio finanziario complessivo dell'Ente, nonché dell'attitudine della gestione di prevenire o correggere eventuali scompensi (...)”*. Il Saldo Finanziario della Gestione di Competenza 2021 ha evidenziato un avanzo pari ad € 310.815.837,37, in aumento rispetto al saldo registrato al 31/12/2020 che era risultato pari ad € 303.195.875,23; il miglioramento del saldo *de quo*, ancorchè non rilevante in termini assoluti alla luce dei disavanzi registrati, è indice di manovre gestorie e di bilancio volte al ripristino degli squilibri registrati negli esercizi precedenti.

Il dettaglio della composizione del Saldo Finanziario della Gestione di Competenza 2021 è riportato nella seguente Tabella:

EQUILIBRIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
ENTRATE - Riscossioni in Conto Competenza	2021	2020
<i>TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	11.892.625.328,50	11.610.796.497,76
<i>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</i>	1.536.311.981,97	1.713.186.293,89
<i>TITOLO 3 - Entrate extratributarie</i>	390.633.716,61	611.464.609,28
Totale Riscossioni Correnti (A)	13.819.571.027,08	13.935.447.400,93
<i>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</i>	433.067.994,94	745.763.770,59
<i>TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	4.728.961.354,31	6.386.808.740,14
<i>TITOLO 6 - Accensione prestiti</i>	1.500.000.000,00	629.654.657,89
<i>TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00
<i>TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	491.909.613,41	1.553.723.678,93
Totale Riscossioni (B)	20.973.509.989,74	23.251.398.248,48
SPESE - Pagamenti in Conto Competenza		
<i>TITOLO 1 - Spese correnti</i>	10.695.405.893,47	11.157.598.765,42
<i>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</i>	1.061.426.940,43	1.601.345.585,98
<i>TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</i>	6.531.597.086,96	8.063.500.456,04
<i>TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</i>	1.743.240.470,01	790.190.728,33
<i>TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</i>	0,00	0,00
<i>TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	474.123.032,24	1.542.197.693,58
Totale Pagamenti (C)	20.505.793.423,11	23.154.833.229,35
Saldo Riscossioni Pagamenti di Parte Corrente (D = A - Spese Correnti)	3.124.165.133,61	2.777.848.635,51
SALDO RISCOSSIONI PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (E = B - C)	467.716.566,63	96.565.019,13
<i>Residui Attivi da Competenza al 31/12/2021 (F)</i>	4.230.932.965,41	4.263.596.127,50
<i>Residui Passivi da Competenza al 31/12/2021 (G)</i>	4.387.833.944,67	4.056.965.271,40
SALDO GESTIONE RESIDUALE DA COMPETENZA (H = F - G)	-156.900.979,26	206.630.856,10
SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA (I = E + H)	310.815.587,37	303.195.875,23

Sia il totale delle entrate che il totale delle spese di competenza registrano una sostanziale riduzione tra l'esercizio 2020 ed il 2021 rispettivamente pari ad € 2.277.888.258,74 ed € 2.649.039.806,24; ne deriva una contrazione della spesa totale superiore alla contrazione delle entrate totali che evidenzia quanto osservato precedentemente circa la tenuta ed il ripristino degli squilibri degli anni precedenti. Viene, ancora, in rilievo il saldo di Parte Corrente emergente dalla differenza tra le riscossioni dei primi tre Titoli delle entrate ed i pagamenti afferenti alle Spese correnti pari ad € **3.124.165.133,61**; la buona gestione di parte corrente, tuttavia, viene erosa dalla gestione di parte capitale: il saldo finale, infatti, tra le riscossioni ed i pagamenti in C./competenza (*ante* gestione residui) è risultato pari ad € **467.716.566,53**. Sul punto si osserva che la parte più rilevante dell'erosione del saldo di parte corrente parrebbe rappresentata dalla gestione delle "entrate e spese delle attività finanziarie" rispettivamente al TIT. V dell'entrata per riduzione ed al TIT. III per incremento; tale saldo evidenzia spese di parte capitale maggiori delle entrate per € 1.802.635.732,65.

Ulteriore erosione del Saldo Finanziario della Gestione di Competenza risulta causato dal Saldo della Gestione Residuale da Competenza pari ad € - **156.900.979,26**; in definitiva per l'esercizio 2021 si registra un Saldo finale Finanziario di Competenza pari ad € **310.815.587,37**.

Occorre ora soffermarsi sul risultato di amministrazione. Sul punto, si ricorda che proprio di recente la Corte costituzionale (cfr. sentenza 184 del 2022) ha ribadito come "*il giudizio di parifica rappresenti un controllo di legittimità/regolarità (la "validazione") del risultato di amministrazione e cioè delle «risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente» su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria*".

Punto centrale, pertanto, dell'odierno giudizio e oggetto specifico della decisione della Sezione regionale di controllo è il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento e che costituiscono i presupposti fondamentali del circuito democratico - rappresentativo attraverso la cognizione delle modalità di impiego delle risorse e dei risultati conseguiti.

Sul punto si evidenzia che la parte disponibile (*ante* accantonamenti e vincoli) del risultato di Amministrazione 2021 è pari ad € **974.008.217,01**. Su tale saldo devono essere, poi applicati, gli accantonamenti ed i vincoli contabili e normativi.

Per il prospetto afferente al Risultato di amministrazione 2021 rileva la seguente tabella.

		GESTIONE		TOTALE
		RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1° gennaio 2021				939.430.060,44
RISCOSSIONI	(+)	3.368.950.515,77	20.973.509.989,74	24.342.460.505,51
PAGAMENTI	(-)	3.438.144.345,46	20.505.793.423,11	23.943.937.768,57
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			1.337.952.797,38
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			1.337.952.797,38
RESIDUI ATTIVI	(+)	5.330.405.019,34	4.230.835.434,91	9.561.240.454,25
RESIDUI PASSIVI	(-)	5.089.254.605,50	4.387.736.414,17	9.476.991.019,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			213.183.916,63
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			235.010.098,32
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021	(=)			974.008.217,01
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità				349.682.901,79
Accantonamento residui perenti				662.045.012,76
Fondo anticipazioni liquidità				2.241.276.943,27
Fondo perdite società partecipate				48.340.926,64
Fondo contezioso				411.475.880,13
Altri accantonamenti				142.200.355,72
		Totale	parte	3.855.022.020,31
accantonata (B) Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				178.150.974,93
Vincoli derivanti da trasferimenti				1.030.941.221,92
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				51.110.432,82
Altri vincoli				0,00
		Totale parte vincolata (C)		1.260.202.629,67
				-4.141.216.432,97
		Totale parte disponibile (D=A-B-C)		

Con particolare riferimento al FCDE viene in rilievo che detto fondo è stato già oggetto di osservazioni della Sezione regionale di controllo in sede di parifica del Rendiconto 2020; per il 2021 il Fondo *de quo* è risultato pari ad € **349.682.901,79** inferiore al precedente di € 77.058.026,19. Sul punto si evidenzia che dalla Relazione sulla Gestione fornita dalla Regione, il FCDE mostra un *trend* decrescente dall'esercizio 2018 (CFR. tabella sotto riportata):

Titolo	2017	2018	2019	2020	2021	Differenza 2021-2020
1	347.610.517, 21	512.046.963, 13	180.529.414, 75	53.701.646,6 8	122.679.088, 44	68.977.441,7 6
2	0	0	103.577,65	3.524.054,43	7.743.316,35	4.219.261,92
3	47.493.201,2 9	106.429.223, 56	246.840.647, 03	364.543.984, 53	214.932.869, 05	- 149.611.115, 48
4	2.043.738,56	1.564.088,05	4.282.685,01	4.961.680,16	4.327.627,95	-634.052,21
5	0	0	119.354,95	9.562,10	0	-9.562,10
Total e	397.147.457, 06	620.040.274, 74	431.875.679, 40	426.740.927, 89	349.682.901, 79	- 77.058.026,1 0

L'amministrazione regionale ha rilevato che utilizzando “(...) *la simulazione che la Corte dei Conti ha richiesto in sede di Giudizio di parificazione del Rendiconto 2020, peraltro richiamata nella citata Decisione di Parifica, Deliberazione n. 249/2021/PARI, in base alla quale il FCDE 2020 riclassificato con le indicazioni della Corte dei Conti avrebbe presentato una significativa riduzione di oltre 23milioni di Euro, dovuta al fatto che l'allargamento della base dei residui attivi sui quali applicare le percentuali di accantonamento (dovuto appunto all'inserimento nel cluster dei capitoli intestati alle manovre IRAP e Addizionale Regionale all'IRPEF) risultava più che compensata dall'eliminazione dell'incremento del 60% dell'aliquota sul titolo 3 e da un miglioramento delle percentuali di incasso a residuo nella base di calcolo delle medie previste dal Principio contabile (...)*” ed ancora che “(...) *Dal raffronto con il FCDE 2020 riclassificato emerge una minor riduzione, seppur presente. La gran parte della riduzione del FCDE 2021 rispetto al FCDE riclassificato 2020 è generata dall'accantonamento sui residui del titolo 1. Tale abbattimento della quota di accantonamento è dovuto, da un lato, ad una riduzione dell'aliquota di accantonamento, e, dall'altro, ad un sensibile riduzione dei Residui Attivi soggetti ad accantonamento (quelli al netto di tutte le*

deduzioni). Considerazioni analoghe, possono essere fatte anche per la riduzione dell'accantonamento sui residui del Titolo 3 (...)" (cfr. Relazione sulla gestione, pagg. 77,78).

In definitiva, la Regione in sede di predisposizione del FCDE 2021 ha dichiarato, come detto precedentemente, di aver operato il calcolo di detto Fondo adeguandosi alle indicazioni rese dalla Corte dei Conti con Deliberazione n. 249/2021/PARI in considerazione del "*(...) cluster dei residui da sottoporre ad accantonamento a FCDE nel Rendiconto 2021 e, dall'altro, eliminando l'incremento dell'accantonamento operato sul titolo 3 (...)*".

Analogamente, con riferimento al Fondo Rischi Contenzioso, l'amministrazione ha confermato che ha proceduto all'adeguamento di detto fondo già nell'esercizio 2020 a seguito del Giudizio di Parifica; è stato specificato, infatti, che "*si è proceduto (...) esclusivamente alla modifica, oltre che della Relazione sulla Gestione e della Nota Integrativa, dei seguenti allegati al Rendiconto: Allegato 6- Quadro Generale Riassuntivo; Allegato 7 – Equilibri di Bilancio; Allegato 8- Risultato di Amministrazione; Allegato 28- Conto Economico; Allegato 29- Stato Patrimoniale Attivo; Allegato 30- Stato Patrimoniale Passivo; Allegato 33- Elenco analitico risorse accantonate; Allegato 40- Fondo Rischi ed Oneri Da Contenzioso; Allegato alla Relazione n. 17 – Prospetto di Composizione del Disavanzo al 31/12/2020*".

L'adeguamento del fondo rischi ha prodotto, in definitiva, una rivalutazione dello stesso che già al 31/12/2020 ha registrato un aumento di € 15.809.839,37 (a seguito delle prescrizioni della Sezione) attestandosi ad € 335.886.471,58; per l'esercizio 2021, la Sezione prende atto dell'ulteriore rivalutazione del Fondo in oggetto operata dall'Amministrazione che ha appostato in bilancio un vincolo pari ad € 411.475.880,13.

In definitiva il Risultato di Amministrazione al 31/12/2021, al netto degli accantonamenti per € **3.855.022.020,31** e dei vincoli contabili e normativi per € **1.260.202.629,67**, è risultato pari ad € - **4.141.216.432,97** inferiore al risultato 2020 pari a € **-4.522.665.522,17**, per un importo pari a € **381.449.089,2**; sul punto, si evidenzia che l'obiettivo di riduzione emergente dai piani di rientro era stato fissato in € **201.149.763,49**. L'obiettivo, quindi, come per gli esercizi precedenti, risulta rispettato. Nel dettaglio si pone in evidenza che **l'obiettivo di recupero** per l'esercizio 2021 pari ad € 201.149.763,49 deriva dalle seguenti quote di disavanzo da ripianare:

1. Disavanzo al 31.12.2014 per € 550.701.322,49;
2. Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui per € 1.362.784.728,71;
3. Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 per € 2.355.242.790,15;

4. Disavanzo da costituzione del fondo Anticipazione di Liquidità art. 116 D.L. N. 34/2020 al 31/12/2020 per € 29.893.607,42;
5. Disavanzo al 31.12.2015 per € 495.318.066,33.

GESTIONE DI CASSA.

Le consistenze di cassa al 31/12/2021 sono risultate pari ad € 1.337.952.797,38 e che non rileva alcuna anticipazione dall'Istituto Tesoriere come di seguito riportato:

	Esercizio 2020	Esercizio 2021
Cassa gestione ordinaria	232.933.824,78	292.088.735,69
Cassa gestione sanitaria	706.496.235,57	1.045.864.061,69
Fondo di cassa finale	939.430.060,44	1.337.952.797,38

La gestione della cassa registra per l'esercizio 2021 un incremento rispetto all'esercizio precedente pari ad € 398.522.736,94 (sostanzialmente in linea con i risultati della gestione di competenza – cfr. saldo finanziario). Nel dettaglio detto fondo risulta destinato alla *gestione ordinaria* per € 292.088.735,69 ed alla Gestione Sanitaria per € 1.045.864.061,69.

L'art. 21 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. sancisce l'obbligo della separazione dei movimenti di cassa riferiti alla gestione sanitaria regionale ed alla gestione ordinaria; ai fini della trasparenza e della tracciabilità dei flussi di cassa relativi al fabbisogno sanitario regionale, le risorse destinate a detto fabbisogno sia per effetto dei trasferimenti statali che di anticipazioni mensili devono essere versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti; le ulteriori risorse destinate dalle Regioni al finanziamento del servizio sanitario devono essere versate in appositi conti correnti. Al riguardo si rinvia all'art. 20 comma 1 del d.gsl 118/11 il quale stabilisce che *“(...) nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione*

dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate: a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio; b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale; c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso; d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988;

B) Spesa:spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back; b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA; c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso... ”.

Con particolare riferimento al Conto di tesoreria intestato alla Gestione Ordinaria rilevano per l'esercizio 2021 pignoramenti per € 206.007.881,85 pari al 70,5% dell'intera capienza della cassa ordinaria.

Tanto premesso, dopo aver richiesto alla Regione di comunicare il valore della cassa vincolata al 31/12/2021 con specificazioni delle variazioni intervenute rispetto al precedente esercizio, la Regione ha trasmesso il prospetto della Cassa Vincolata al 31.12.2021 quale allegato alla “Relazione sulla Gestione.

Da qui è stato dedotto che la Regione ha proceduto alla divisione dei flussi vincolati in macrogruppi:

1. **flussi relativi alla Sanità**, accolti nel conto di tesoreria intestato alla Gestione Sanitaria; quest'ultimo registra tutte le movimentazioni della gestione sanitaria (accrediti statali, pagamenti effettuati per conto del SSR, ecc.) dal 1/01/2012;
2. **flussi afferenti agli altri fondi vincolati che movimentano il conto di tesoreria intestato alla Gestione Ordinaria.**

La cassa iniziale, determinata di concerto con i tavoli ministeriali di monitoraggio, che dal conto ordinario doveva essere trasferita al conto sanitario, è stata quantificata in € 993 milioni.

Alla data del 31/12/2021 rilevano su capitoli differenti i seguenti debiti della cassa ordinaria rispetto a quella intestata alla gestione sanitaria:

- a) € 350.000.000,00 (contabilizzato a residui, al 31 dicembre 2021, sul capitolo E07104 del titolo 9 dell'entrata e U09196 del titolo 7 della spesa) per anticipazioni temporanee di liquidità non ricostituite al 31 dicembre 2021;
- b) € 177.271.497,40 (capitolo E07102 del titolo 9 dell'entrata e U09192 del titolo 7 della spesa);
- c) € 17.359.334,37 (capitolo E07110 del titolo 9 dell'entrata e U09100 del titolo 7 della spesa).

Risulta in definitiva un credito della Cassa Sanitaria nei confronti della Cassa Ordinaria pari a Euro 509.912.163,03 e tale vincolo comporta un saldo reale della cassa ordinaria pari ad € - 217.823.427,34.

DEBITI FUORI BILANCIO

Con riferimento ai debiti fuori bilancio si rileva l'esistenza di una cospicua mole di deliberazioni di riconoscimento di debiti fuori bilancio nel corso dell'anno finanziario 2021.

Nelle tabelle qui di seguito riportate si individua il *trend* afferente sia alla totalità dei debiti fuori bilancio riconosciuti; sia a quello concernente i soli debiti fuori bilancio riconosciuti, con legge regionale, nell'arco temporale 2019/2021.

Tabella 1 Confronto 2019-2021 – Totale debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno	2019	2020	2021
Leggi Regionali	14.440.418,51	11.038.893,12	8.157.527,08
Deliberazioni di Giunta	26.179.330,06	11.731.094,20	79.534.273,59
Decreti Commissario ad Acta	6.609,36	212.157,12	2.183.498,39
Totale	40.626.357,93	22.982.144,44	89.875.299,06

Fonte: Regione Campania, nota di risposta prot. n. 13331 del 29.07.2022

Tabella 2– Confronto 2019-2021 leggi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Anno	2019	2020	2021
N.	8	25	18
Ammontare	14.440.418,51	11.038.893,12	8.157.527,08

Fonte: Regione Campania, nota di risposta prot. n. 13331 del 29.07.2022

Segnatamente rileva che:

a. Nel corso dell'annualità oggetto di esame, si registra un cospicuo incremento dal 2020 (€ 22.982.144,44) al 2021 (€ 89.875.299,07) dei debiti fuori bilancio riconosciuti;

b. il valore complessivo dei Debiti fuori Bilancio riconosciuti (con legge, con Deliberazione di Giunta Regionale e procedura di silenzio assenso ai sensi dell'art. 73, comma 4, del Dlgs n. 118/2011, e con Decreto del commissario ad Acta) è di Euro **89.875.299,07**. In particolare, fra i 75 riconoscimenti di debiti fuori bilancio:

- quelli approvati dal Consiglio Regionale con Legge Regionale ai sensi dell'art.73 comma 1, lettera a) del D.Lgs n.118/2011, sono stati 18 per un ammontare complessivo di Euro 8.157.527,08;
- i debiti fuori bilancio riconosciuti dai Commissari ad acta sono stati, invece, 7 per un importo di Euro 2.183.498,39;
- tutti gli altri debiti sono stati riconosciuti con il silenzio assenso.

c. Tutte queste partite debitorie afferiscono a sentenze e/o decreti ingiuntivi e, pertanto, sono stati riconosciuti ai sensi dell'art.73 d.lgs 118/2011.

d. Tutti i debiti fuori bilancio sono stati finanziati con entrate correnti libere regionali, ad esclusione del debito a favore di Hydrogest. Tra l'altro, fra le poste passive rientranti tra i debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'annualità oggetto di esame, che si connotano per gli importi più rilevanti, vanno segnalate due fattispecie. La prima afferisce proprio al debito verso la "Hydrogest" (euro 38.740.874,00, coperto con applicazione dell'avanzo accantonato a titolo di Fondo Rischi ed Oneri da Contenzioso). La seconda fattispecie riguarda il debito riconosciuto a favore del consorzio "Consafrag" (euro 20.034.774,94, coperto con la legge di variazione 7 giugno 2021, n. 4. "Variazione al bilancio di previsione 2021-2023).

Anche dalla tabella inviata dalla Regione contenente l'elenco dei debiti fuori bilancio non riconosciuti si evince come i debiti fuori bilancio ancora da riconoscere (importo stimato), siano tutti riconducibili alla lett. a) dell'art.73 del D.lgs. n. 118/2011 e siano nell'anno 2021, pari a euro 13.214.483,74.

La Regione ha specificato, altresì, che *"procederà ad accantonare, nella voce "Altri accantonamenti" la somma afferente al 2021 [...] Per quanto attiene all'annualità 2022[...] in sede di Bilancio di previsione, la Regione ha stanziato un Fondo rischi per la Copertura di Debiti Fuori Bilancio pari ad Euro 30.000.000,00 (capitolo UO1026)".* (cfr. nota di risposta cit., pag. 6).

Dall'analisi dell'allegato 33 del Rendiconto della gestione 2021 si evince che le risorse iscritte, nel risultato di amministrazione, a titolo di accantonamento per DFB non riconosciuti al 31.12, ammontano a euro 16.903.487,14.

Sul punto, occorre evidenziare come il mero accantonamento di somme in bilancio non esoneri dall'effettuare l'imprescindibile verifica sull'effettività dei mezzi di copertura, anche in relazione alla sussistenza di eventuali ulteriori passività. Il mero accantonamento non costituisce, di per sé, la copertura di bilancio a una passività: ciò perché l'accantonamento agisce solo "a competenza", svolgendo la funzione di fornire evidenza contabile alla latente passività nel risultato di amministrazione, come componente negativa, per impedire alla Regione un'illegittima capacità di spesa che, in realtà, potrebbe risultare priva di effettiva copertura.

Altro punto focale su cui soffermarsi è rappresentato dal contenzioso tributario. Ciò in quanto, fra i tributi propri della Regione vi è la Tassa automobilistica; l'analisi svolta ha inteso verificare il contenzioso pendente, che potrebbe sfociare in debiti futuri fuori bilancio e accertare se la Regione avesse monitorato detto contenzioso, considerando che numerose volte la Regione non si è costituita in giudizio.

Al riguardo la risposta della Regione è stata del tutto scarna ed insufficiente, atteso che è stato prodotto il solo elenco delle cause pendenti nel 2021, senza specificare quelle in cui non risulta la costituzione in giudizio.

Per tal motivo sono stati richiesti gli stessi dati alla Commissione Tributaria (cfr. nota prot. n. 1868 del 4/04/2022), la quale ha comunicato che al 31.12.2021 sono pendenti 4853 ricorsi per tassa auto e per 2219 non vi è stata costituzione. Alla luce di quanto osservato, emerge l'urgente necessità che la Regione ponga in essere un monitoraggio costante ed efficace in relazione ad un contenzioso così ampio e diffuso; ciò al fine di ottenere la costituzione della Regione nei termini ed evitare il formarsi di debiti fuori bilancio per la mancata costituzione in giudizio, con conseguenziale mancata produzione documentale e certa soccombenza della Regione in giudizio. Non si tratta, infatti, di debiti connessi ad eventi imprevedibili che giustificano il riconoscimento di debiti fuori bilancio; bensì, si è in presenza di pagamenti prevedibili che possono e devono essere evitati con la normale diligenza da parte dell'ente creditore: è sufficiente, quindi, al riguardo un'ordinaria accuratezza ricognitiva delle situazioni creditorie della Regione, informativa ed organizzativa fra le Direzioni competenti ed il settore legale che evidentemente soffre di palesi criticità organizzative.

CREDITI VANTATI DALLA REGIONE CAMPANIA NEI CONFRONTI DELLO STATO.

In relazione all'istruttoria svolta relativamente ai crediti della regione verso lo Stato si rileva che:

- Il totale dei residui afferenti ai crediti verso lo Stato, inseriti alla voce "Trasferimenti correnti di cui al Titolo II", al 31 dicembre 2021 risulta pari a 4.559.501.849,68 euro.
- Tali crediti afferiscono ai Contributi a Rendicontazione (pari a euro 3.547.678.818,10, inerenti a programmi quali i programmi FAS 2000/2006, FSC 2007/2013, FESR 2014/2020, POC 2014/2020, FSE 2014/2020, FSC 2014/2020, FEAMP 2014/2020, PON Legalità, Ecoballe, PAC 2007/2013, FEP 2007/2013), Crediti Sanità (pari a euro 861.977.912,44, tali crediti sono sottoposti ai controlli del Tavolo di Monitoraggio), ed Altre Entrate Vincolate (pari a euro 149.845.119,14).
- Una percentuale consistente di tali residui è molto risalente nel tempo. Il totale dei crediti verso lo Stato periodo 2000- 2014 è pari a euro 281.147.494,58.
- Si riscontrano quindi difficoltà di incassi dei residui risalenti nel tempo.
- Il Collegio dei revisori ha effettuato un campionamento su tali residui, con cui ha specificato che la documentazione prodotta dalla Regione non ha consentito di procedere ad un riscontro analitico sui singoli capitoli oggetto di campionamento: la Regione individua la sussistenza del credito attraverso la programmazione statale che assegna la somma stabilita. In questo modo, a fronte di un unico accertamento delle risorse in entrata, la Regione ha correlato diversi capitoli sul fronte dei crediti accertati, rispetto ai quali fanno da supporto singole determinazioni di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021; ne deriverebbe una sostanziale impossibilità di riscontro dei valori finali.

Questo *modus operandi* è stato quindi censurato dall'Organo di Controllo che ha ritenuto opportuno rilevare che le diverse Direzioni Generali della Regione procedessero ad un accertamento capillare ed analitico in merito ai singoli capitoli di propria competenza.

PIGNORAMENTI

Al 31.12.2021 si registra un'ingente mole di pignoramenti, pari a euro 206.007.881,85.

Tale circostanza appare più significativa considerando che il fenomeno dei debiti fuori bilancio ha registrato, nel 2021, un notevole incremento rispetto al passato.

Sul punto si evidenzia che:

- a. La Regione Campania è sempre debitore esecutato.
- b. Risultano intraprese, nei confronti dell'Amministrazione, un numero assai considerevole di procedure esecutive (in media ben oltre il migliaio).

- c. A tali procedure l'Amministrazione regionale fa fronte con scarso personale, nonché con una parziale informatizzazione dell'Ufficio, il quale ha ricevuto un significativo impulso, in tal senso, solo a far data dal febbraio 2022 attraverso l'avvio della procedura informatica PA Legal che, tuttavia, interessa circa 10.000 pratiche afferenti a un amplissimo arco temporale.
- d. Vi è una sostanziale impossibilità di procedere all'indicazione, per ciascuna partita, della natura della somma oggetto di pignoramento, nonché delle fattispecie cui esse sono ascrivibili. Le date di notifica di tali partite sono risalenti nel tempo, addirittura dall'11.07.1991.
- e. Tutti i titoli esecutivi azionati scaturiscono da contenzioso. Inoltre, la parte di gran lunga preponderante degli accantonamenti, ancora esistenti, deriva dalle modalità operative adottate, al riguardo, dagli uffici del Tesoriere.
- f. E' stata iniziata un'attività di verifica delle situazioni pendenti al fine di addivenire alla definizione delle stesse e al conseguente svincolo delle somme ancora accantonate. Tuttavia, i tempi di tale operazione non appaiono brevi.

Alla data del 30.06.2022, i vincoli apposti alla disponibilità di cassa della Regione, per atti di pignoramento, notificati al Tesoriere in qualità di terzo pignorato, risultavano pari a un importo di euro 206.369.036,73, in crescita rispetto all'omologo dato al 1° trimestre dello stesso anno (euro 202.461.925,80).

Atteso che alcuni dei pignoramenti in essere sono di elevata vetustà, si rende necessario procedere all'aggiornamento degli stessi, avendo cura, altresì, nel caso tali poste non dovessero risultare estinte, di attivarsi per il riconoscimento della legittimità dei presunti debiti fuori bilancio al fine di evitare un ulteriore aggravio di spese per la Regione.

In chiusura della presente relazione si rileva che sia in relazione alla tematica dei crediti vs lo stato sia con riguardo al fondo rischi e oneri da contenzioso si sono riscontrate difficoltà operative in sede istruttoria e in sede di valutazione dell'operato della Regione e dell'organo di revisione. Rinviando alla relazione scritta per l'approfondimento di quanto addotto dall'ente Regione e dal revisore¹ si

¹ L'organo di revisione ha dichiarato che "La verifica compiuta da tale Organo è stata effettuata sulla base della Relazione resa dall'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, del 31.03.2022. Tale Relazione, che ha avuto a oggetto i giudizi pendenti alla data del 31.12.2021, si basa su documentazione pregressa, di tipo cartaceo, senza nessun processo di informatizzazione.

Attesa la mancata messa a regime del processo di informatizzazione dell'Avvocatura, la Relazione de qua, a giudizio della stessa Avvocatura, appare non essere totalmente esaustiva e dettagliata della situazione del contenzioso. Il Collegio dei revisori, alla luce della documentazione acquisita, dalle verifiche e dai controlli effettuati, ritiene congruo l'accantonamento a fondo rischi, tuttavia esso specifica che la verifica si è dovuta svolgere obbligatoriamente sulla base della documentazione e ricognizione effettuata dall'Ufficio

intende in questa sede evidenziare esclusivamente che, in ordine all'adeguatezza e alla ragionevolezza dell'accantonamento nel fondo contenzioso, come già effettuato con la precedente parifica si rileva l'omissione, di una specifica verifica, della congruità dell'accantonamento in parola, da parte del Collegio dei revisori a seguito della richiesta in sede istruttoria di relazionare circa l'effettivo svolgimento di una attività volta ad una analitica e puntuale ricognizione delle controversie, soprattutto di quelle più risalenti nel tempo. Per cui nonostante il formale rilievo di cui alla citata pronuncia di questa Sezione n. 249/2021/PARI, si nota il reiterarsi dell'assenza di una puntuale verifica, da parte dell'Organo di revisione, della "congruità" dell'accantonamento a fondo rischi contenzioso.

Val la pena rimarcare che tale attività non si risolve in una mera verifica formale ma è essenziale per la certezza dei saldi di bilancio e in ragione di ciò, postula un controllo puntuale e analitico, ossia una verifica non campionaria ma completa sui dati del contenzioso.

In buona sostanza, da tutto quanto finora argomentato può agevolmente evincersi come il modus operandi dell'Organo di revisione, anche in tal caso, appaia configurarsi, a tutti gli effetti, come una mera "presa d'atto" di un'attività svolta da altri soggetti, nel caso di specie, dagli Organi amministrativi dell'Ente controllato. Lo stesso rilievo si evidenzia in relazione alla tematica dei Crediti vantati dalla Regione Campania nei confronti dello Stato, in relazione alla quale si rinvia per gli opportuni approfondimenti alla relazione scritta.

Avvocatura Regionale. Pertanto, tale Organo auspica che l'avvio del processo di informatizzazione, possa portare a breve, ad una ricognizione più puntuale possibile".



RELAZIONE DEL CONSIGLIERE FERRUCCIO CAPALBO
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

1) CASSA SANITARIA

Attività conformativa:

FCDE: la regione si è adeguata:

L'ente, in sede di predisposizione del FCDE, a rendiconto 2021, si è conformato alle indicazioni rese dalla Corte dei conti da ultimo con la decisione di **parifica, deliberazione n. 249/2021/pari**, adeguando "da un lato, il cluster dei residui da sottoporre ad accantonamento a fcde nel rendiconto 2021 e, dall'altro, eliminando l'incremento dell'accantonamento operato sul titolo 3".

RILIEVI:

a) FONDO CONTEZIOSO:

Con nota di risposta prot. n. 0016272 del 27.09.2022, il collegio dei revisori specifica: "l'ufficio avvocatura dichiara " solo da pochi giorni è stato avviato processo di informatizzazione al cui esito, auspicabilmente, sarà possibile fornire elencazione totalmente esaustiva e dettagliata della situazione del contenzioso, scevra dal rischio di possibili lacune"la ricognizione del contenzioso e dei dati risultanti, fatta alla data del 31.12.2021, è il risultato di procedure e rilevazioni pregresse, che non hanno tenuto conto di nessun processo di informatizzazione: il collegio dei revisori, alla luce della documentazione acquisita, dalle verifiche e dai controlli effettuati, ritiene congruo l'accantonamento a fondo rischi contenzioso, tuttavia la verifica si è dovuta svolgere obbligatoriamente sulla base della documentazione e ricognizione effettuata dall'ufficio

avvocatura regionale, il quale si basa su documentazione pregressa e di tipo cartaceo senza nessun processo di informatizzazione, il collegio auspica che l'avvio del processo di informatizzazione, posso portare a breve, ad una ricognizione più puntuale possibile".

Nel prendere atto di quanto segnalato dai revisori, è di tutta evidenza che il giudizio di congruità ne risulti, per così dire, "condizionato".

Trattasi di questione che impone, ormai, con urgenza la sua risoluzione, in quanto già segnalata in più occasioni dalla sezione anche con riferimento ai pignoramenti da svincolare per liberare risorse inutilmente paralizzate. L'avvocatura regionale, anche in ragione della importanza che la congruità del fondo contenzioso ha sotto il profilo della influenza determinata sul risultato di amministrazione, deve necessariamente definire tutti i procedimenti organizzativi, che si dichiara siano in corso, per addivenire ad una quantificazione congrua del fondo contenzioso.

b) PERIMETRO SANITARIO INCIDENZA SUL TOTALE

Segnatamente, deve premettersi che, **nel perimetro sanitario, non sono ricomprese tutte le entrate e le spese che, sia pure rientranti in una ampia accezione di "politiche a tutela della salute", non possono essere classificate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011.**

Utile premettere il notevole impatto a livello di saldi finali del perimetro sanitario:

le entrate correnti del perimetro sanitario rappresentino ben l'**86,66%** sul totale delle entrate correnti regionali.

spese, gli impegni del i titolo del perimetro sanitario rappresentano l'**83,45%** rispetto al totale degli impegni del i titolo del bilancio regionale.

residui passivi del perimetro sanitario incidono, sul totale dei residui passivi, al 31.12.2021, nella misura circa del **43%**.

minore impatto dei residui attivi del perimetro sanitario rispetto ai residui attivi totali - circa l'**11%**, alla medesima data.

c) UTILIZZO DELLA CASSA SANITARIA

per l'annualità 2021, il *trend* registra un peggioramento rispetto all'esercizio 2020 (invero, si passa da una percentuale di non reintegro delle somme utilizzate del 18,20%, del 2020, al 60% del 2021.

Anche nel 2021, ha prelevato consistenti risorse dalla cassa sanitaria per far fronte alle esigenze di quella ordinaria, provvedendo **alla reintegrazione del vincolo solo nell'esercizio successivo**. Pertanto, atteso che il descritto fenomeno ha, **oramai, assunto critica ripetitività**, in disparte la considerazione che trattasi di un utilizzo che non comporta interessi come nella anticipazione di tesoreria e che, per il momento, l'indice di tempestività dei pagamenti delle aziende sanitarie sia efficiente, dovendosi, comunque, rispettare il disposto normativo.

Inoltre, deve anche considerarsi che la tempestività dei pagamenti è influenzata, al momento, dalla notevole iniezione di liquidità recentemente affluita in ragione della pandemia, come comprovano i risultati del conto economico consolidato degli enti del s.s.r. IV trimestre 2021. Per tale motivo, dunque, non si registrano, allo stato, influenze negative dalla prassi di impiego della cassa sanitaria per usi diversi.

Si segnala che, in futuro, a regime, allorquando verrà meno questa abbondante liquidità di carattere eccezionale, il ricorso all'utilizzo della cassa sanitaria per usi differenti potrebbe incidere negativamente sulle performance degli enti sanitari. In proposito va tenuto conto di quanto segnalato dalla riunione congiunta del tavolo per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.

d) CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEGLI ENTI DEL SSR IV TRIMESTRE 2021

La riunione congiunta del tavolo per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza", svoltasi il 21 aprile 2022, ha evidenziato che la **gestione delle partite straordinarie risulta:**

- **aver contribuito a migliorare non strutturalmente il risultato di gestione nel 2019** risultando positivo per circa 44 mln di euro,
- **mentre risulta negativa per circa 0,8 mln di euro nel 2020**
- **e nuovamente positiva per 147,4 mln di euro nel 2021 in ragione dei contributi straordinari**

e) FPV:

Per quanto attiene alle quote inviate al fpv, la regione, pur prendendo atto della impossibilità di procedere al riaccertamento ordinario dei residui per le spese afferenti il perimetro sanitario, nel cui ambito non trova applicazione il principio di competenza finanziaria "rafforzato", ha ritenuto, tuttavia, possibile ricorrere, comunque, all'impegno del fpv "*laddove la spesa riporti una transazione elementare ... non coerente con la spesa da effettuare*", correggendosi, in tal modo, la stessa mediante imputazione del relativo impegno, tramite il predetto fpv, su un capitolo riportante la corretta classificazione. (cfr. nota di riscontro cit., pag. 3).

In proposito, come peraltro riconosciuto dalla regione medesima, trova, tuttavia, applicazione l'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, secondo cui tutte le entrate e le spese ricomprese nel perimetro sanitario devono essere integralmente accertate ed impegnate entro la fine dell'esercizio, anche in assenza di una obbligazione attuale, allo specifico fine di mantenere costante la destinazione delle risorse pubbliche al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, sottraendole alle vicende della parte ordinaria del bilancio regionale.

La suddetta disciplina è, poi, ispirata alla competenza finanziaria, ponendo, però, il divieto di procedere al riaccertamento dei residui e rinviando, a tal fine, al titolo II del medesimo dlgs, che **ammette, comunque**, casi di riaccertamento, ma ai soli fini della cancellazione dei residui se inesistenti, come ad esempio nel caso art .20, comma 2, lett. a.

In buona sostanza, ferma restando la non applicabilità, in linea generale, al perimetro sanitario del riaccertamento ordinario dei residui, permane, comunque, la necessità, al di là del caso espressamente contemplato, in sede normativa, della cancellazione di residui inesistenti, di intervenire, per eventuali correzioni, come, appunto, nel caso di specie prospettato dalla regione, **affidente ad un errore nella classificazione dei residui.**

In tale specifico caso, dunque, si ritiene possibile ricorrere alla rettifica della classificazione dei residui, atteso che, lo stesso legislatore, proprio al fine di garantire la trasparenza e la veridicità della informazione di bilancio, consente, anche nel perimetro sanitario, la eliminazione dei residui non più esistenti, pur sancendo il divieto del riaccertamento, allo specifico fine di rendere veritiera la informazione di bilancio.

L'operazione, però, deve essere compatibile con i principi propri della competenza finanziaria.

Il FPV è invece un istituto tipico della "competenza finanziaria potenziata", non conciliabile con un settore informato, invece, alla competenza finanziaria.

Ne deriva, pertanto, che il *modus operandi* della regione, al riguardo, pur corretto nella finalità perseguita, sembrerebbe non pienamente, però, conforme ai principi contabili propri della competenza finanziaria, ad oggi vigente nell'ambito del perimetro sanitario.

Risulta, dunque, erroneo il ricorso, nel caso di specie, al FPV, dovendo, viceversa, procedersi alla rettifica in parola, nel rispetto delle **modalità di cui all'all. 4/2, par. 9, al d.l.gs. n. 118/2011** in base al quale *"in tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato"*.

Tanto premesso, fermo restando che, comunque, nello specifico caso all'esame, la destinazione della spesa, pur a seguito della suddetta correzione, non è stata deviata rispetto alla finalità sanitaria, la Regione, in adesione alle perplessità manifestate dalla sezione in sede di contraddittorio, si è impegnata per i prossimi cicli di gestione, laddove si verificasse un'eventualità simile, cioè l'emergere dopo la chiusura dell'esercizio di impegni assunti su capitoli con classificazione errata, senza l'esistenza nel documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio gestionale di capitoli coerenti, ad utilizzare l'istituto della riclassificazione del residuo nel senso chiarito nella nota contenente le controdeduzioni all'istruttoria di parifica.

A rendiconto, quindi, non sarà registrata alcuna rettifica e si procederà a registrare la riclassificazione nell'anno successivo, previa istituzione del/dei capitolo/i coerente/i con

provvedimento di variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale.

In sede di rendiconto dell'esercizio successivo si procederà poi a darne conto in relazione sulla gestione con la predisposizione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, di un apposito allegato che dia evidenza delle riclassificazioni effettuate nell'esercizio.

f) AVANZO SANITARIO VINCOLATO

Rilevano spese impegnate nell'anno 2021 finanziate da avanzo "sanitario" per euro 8.486.185,17 ci si riferisce a quote vincolate iscritte al 31 dicembre 2020, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 118/2011".

Il riferimento è alla entrata accertata sui capitoli E00554, E00780 ed E01004 (vedi allegato 32 al rendiconto),

Occorre subito sottolineare che, sempre in ragione delle peculiarità del regime contabile proprio del perimetro sanitario, l'esistenza di un avanzo vincolato appare poco coerente con quanto statuito dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, nella parte in cui si prescrive l'obbligo di accertare e impegnare, nel corso dell'esercizio, l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente.

La regione ha chiarito che la maggior parte della quota in esame deriva da risorse ante armonizzazione. Quanto invece al capitolo E00554, afferente a fondi del ministero della salute per il finanziamento del progetto ccm demenze 2017, si tratta di una restituzione di un'economia ed il relativo avanzo si è formato in quanto non è restituita la somma nello stesso esercizio di cancellazione del residuo.

In definitiva,

se da un lato vi è stata una efficace applicazione del principio di prudenza, dall'altro permane comunque che la logica del sistema contabile del FSN è quella dell'impiego di tutte le somme, motivo per il quale non pare coerente accertare un avanzo.

In ragione di tutto quanto sopra, la regione, ferma restando la tendenziale incoerenza dell'avanzo nell'ambito del perimetro sanitario, ove anche dovesse accertarne in concreto, è tenuta ad impegnare integralmente lo stesso, anche mediante assunzione di cosiddetto "impegno tecnico", garantendo, in tal modo, il rispetto delle finalità di cui all'art. 20 d. lgs. 118/2011 in termini di effettività della destinazione del fsn al soddisfacimento dei lea.

g) GSA

Giova ribadire che non trattasi di un ente autonomo, quanto piuttosto una articolazione/organizzazione interna, un ufficio, titolare della gestione di quota parte del fsn, con la individuazione di un responsabile, interno alla regione stessa (non esterno), con precipui compiti di rendicontazione imposti dalla specifica finalità di quei fondi gestiti, in quanto è solo in questo caso che la regione può anche gestire le somme del fsn, in quanto, ove non opti per la gestione **diretta di quota parte dello stesso (mediante una propria articolazione interna con obblighi di rendicontazione)**, non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario regionale.

trattasi di una modalità di gestione diretta del fsn da parte della regione medesima, disciplinata dal lex, mediante la costituzione di un ufficio interno alla regione stessa.

In definitiva la GSA è un ufficio regionale privo di autonomia giuridica, ma dotata di autonomia contabile, la quale opera sotto il controllo diretto della regione (artt. 22-24 del d.lgs. n. 118/2011), con tutte le conseguenze che ne derivano.

2) SO.RE.SA.

Dall'esame della documentazione acquisita in sede istruttoria si è giunti alle seguenti conclusioni in merito ai rapporti Regione/SO.RE.SA.:

Fermo restando che la SO.RE.SA. percepisce il corrispettivo dalla regione per il suo funzionamento a carico del FSN;

considerato che il FSN in quanto vincolato può finanziare solo ed esclusivamente attività sanitaria

considerato che la So.re.sa. non svolge solo attività sanitaria ma anche extrasanitaria ed extraregionale;

non risulta ancora pienamente chiarito come vengono calcolati i costi delle predette attività extrasanitaria ed extraregionali ai fini dello scomputo degli stessi dal fsn, visto che la So.re.sa, ad oggi, non adotta la contabilità analitica.

Nella presente sede non è stato possibile verificare l'espletamento di attività di controllo analogo dirette a verificare e monitorare la corretta quantificazione dei costi da imputare al FSN.

In sede di controdeduzioni:

la Regione, ha precisato che solo con ordine di servizio n. 30 del 10 ottobre 2022 (dopo le audizioni disposte in proposito dalla Sezione), la SO.RE.SA si è attivata per una più rigorosa separazione contabile anche mediante un software, al momento ancora in fase di rilascio.

La **So.re.sa**, da un lato ha indicato l'importo effettivamente erogato a titolo di corrispettivo nell'ultimo triennio con la relativa economia, dall'altro ha indicato i costi per attività extrasanitaria e relativi ricavi, senza tuttavia raccordare e conciliare il dato relativo ai costi per attività extrasanitaria ed extraterritoriale e la quota concretamente defalcata dal corrispettivo FSN (le cd economie di cui si tratterà più innanzi, par I)

In proposito va anche stigmatizzata la inconsistenza del riscontro offerto dal **collegio sindacale della so.re.sa.** alle richieste di chiarimenti istruttorie rivolte in sede di audizione del 8.09.2022.

In buona sostanza, il predetto collegio si è limitato ad un mero rimando ai riscontri trasmessi, a questa sezione, dalla società, con la citata nota n. prot. 11906 del 29.07.2022, senza formulare valutazioni critiche autonome.

1) IMPIEGO ECONOMIE SUI CORRISPETTIVI SORESA

<i>convenzione so.re.sa. s.p.a./ regione Campania</i>			
<i>esercizio</i>	<i>corrispettivo da convenzione</i>	<i>corrispettivo da bilancio approvato (fattura vs regione)</i>	<i>differenza/economia</i>
2018	€ 13.500.000	€ 9.850.810	€ 3.649.190
2019	€ 15.600.000	€ 12.871.856	€ 2.728.144
2020	€ 15.600.000	€ 12.900.029	€ 2.699.972
2021	€ 17.121.500	€ 13.687.609	€ 3.433.891

Dal 2018, come si diceva, sono maturate ogni anno economie sul corrispettivo so.re.sa, rispetto all'impegnato, come da prospetto.

Non è stata, tuttavia, precisata la sorte di tali residui passivi sotto il profilo dell'eventuale concreto riutilizzo degli stessi per la spesa sanitaria.

La regione in sede di controdeduzioni ha rassicurato, senza, tuttavia, darne evidenza, che gli stessi sono oggetto di effettiva rifinalizzazione.

In proposito occorre tenere conto del fatto che la regione è ancora in piano rientro.

3) LISTE DI ATTESA

Al fine di eseguire in proposito un primo campionamento, sono state esaminate n 6 amministrazioni sanitarie scelte a caso:

1. asl Caserta
2. asl Avellino
3. asl Napoli 2 nord
4. asl Napoli 1 centro
5. ospedale Cardarelli
6. ospedale Pascale

La carenza dei primi riscontri ha imposto la necessità di procedere alla audizione delle stesse, onde colmare le suddette lacune istruttorie.

Le verifiche hanno riguardato sostanzialmente l'avvenuto rispetto dell'obiettivo della riduzione delle liste di attesa nel triennio 2017/2019 (ante covid) e nel biennio 2020/21 (post covid).

L'obiettivo posto consiste, più in particolare, nel raggiungere la riduzione per il 90% di ciascuna delle seguenti prestazioni monitorate:

A) prestazioni ambulatoriali:

90% di quelle priorità cat. b

90% di quelle priorità cat. d;

B) ricoveri:

90% delle prestazioni indicate come sentinella

Il raggiungimento dell'obtv in parola incide in modo determinante sulla valutazione dei dg delle aziende, ai fini della eventuale decadenza degli stessi dall'incarico, in caso di inadempimento

L'istruttoria, condotta attraverso questionario, ha riguardato, in estrema sintesi, le seguenti tematiche:

a) triennio 17/19:

1. effettuato e comprovato/ non effettuato non comprovato monitoraggio su prestazioni sentinella, ex ante ed ex post per ambulatoriali, solo ex post x ricoveri;
2. verificato o non verificato, per ogni anno in esame, il raggiungimento dell'obtv 90%-esiti della verifica;
3. comunicato / non comunicato formalmente alla regione il raggiungimento o non raggiungimento dell'obtv per valutazione del DG
4. liquidata (e relativo ammontare) o non liquidata dalla regione la retribuzione di risultato, tenendo conto, anche ai fini della eventuale decadenza, dell'eventuale non avvenuto raggiungimento dell'obtv liste attesa;
5. adottate e comprovate/ non adottate o non comprovata l'adozione misure alternative in caso mancato raggiungimento obtv;
6. ove concretamente adottate le misure alternative, se si sia relazionato o meno sugli effetti concretamente ottenuti dalle misure.

b) anno 2020 fondi covid:

1. ottenuta o non ottenuta erogazione fondi covid per recupero liste attesa
2. eventuali contestazioni del calcolo delle somme ricevute a titolo fondi covid per recupero liste;
3. adottate e comprovate / non adottate o non comprovate misure alternative per recupero liste attesa;
4. ove adottate, eventuale predisposizione o meno di relazione sugli su effetti concretamente ottenuti.

c)

esiti concreti dell'attività del comitato di controllo della regione e della regione stessa.

Gli esiti istruttori possono così essere compendati:

1) premesso che il campionamento **casuale** effettuato dalla sezione ha interessato 6 enti, ossia all'incirca il 36% del totale degli enti del SSR, si pone in rilievo quanto appresso si specifica.

- monitoraggio triennio 2017/2019:

circa l'83% (5 su 6) degli enti auditi ha effettuato e comprovato il monitoraggio, su prestazioni sentinella, ex ante ed ex post, per prestazioni ambulatoriali, nonché ex post per le prestazioni di ricovero.

L'azienda che appare non aver comprovato il monitoraggio, in ordine all'arco temporale considerato, **risulta essere l'Asl Napoli 1 centro** (l'azienda, infatti, non ha allegato alcun report relativo alle prestazioni di ricovero da monitorare (dca 34/2017). Con riferimento, invece, alle prestazioni ambulatoriali, ha trasmesso i dati relativi al solo periodo dal 2019 al I semestre 2022 (relativi al monitoraggio sia ex ante sia ex post) e non quelli relativi al 2017 e 2018).

- **verifica raggiungimento dell'obiettivo del 90%.**

la quasi totalità degli enti auditi ha dichiarato di aver verificato, sia pure in misura diversa, in relazione alle differenti tipologie di prestazioni rese, **il raggiungimento solo parziale di tale obiettivo per tutte le tipologie di prestazioni monitorate** (ad eccezione della sola asl Caserta che dichiara il 90% per i ricoveri).

La sezione, tuttavia, non ha potuto confrontare i suddetti dati con gli esiti del procedimento di valutazione della performance dei DG effettuato dalla regione Campania, essendo pervenuta documentazione priva di una adeguata relazione esplicativa di accompagnamento (cfr piu innanzi par c).

- **adozione misure alternative, in caso mancato raggiungimento dell'obiettivo del 90%, per il recupero delle liste di attesa:**

- il 100% degli enti campionati appare aver adottato tali misure.
- il 67% di tali enti ha relazionato in ordine agli effetti delle predette misure alternative. Appaiono fare **eccezione l'asl Napoli 2 nord e l'asl di Avellino.**

2) ottenimento fondi covid

- ii 100% degli enti campionati ha ottenuto i fondi covid, stabiliti dai provvedimenti legislativi emanati in materia.

- il 100% di tali enti appare aver adottato le misure correttive poste in essere con l'impiego di tali fondi.
- circa l'83% degli enti campionati ha relazionato in ordine agli effetti delle misure poste in essere; appare **far eccezione l'asl di Avellino**.

3) esiti del controllo ai fini della *performance* dei direttori generali (di seguito, dg) degli enti campionati

- il 50% degli enti campionati ha fatto pervenire le relazioni dei dg in ordine al raggiungimento degli obiettivi di legge.

appaiono far eccezione i seguenti enti, **che non hanno trasmesso alla sezione copia della relazione in parola:**

Asl Napoli 1 centro;

Irccs Pascale;

A.O. Cardarelli.

- il 100% degli enti campionati, **in sede di relazione sugli obiettivi** trasmessa alla regione, pur descrivendosi quanto posto in essere a tale specifico fine, non indica in modo chiaro l'avvenuto raggiungimento o meno dell'obiettivo rassegnato a tal specifico proposito. **Giova ribadire ancora una volta, anche in ragione della rilevanza centrale che assume, in siffatto contesto, il procedimento di valutazione della performance, ai fini della eventuale decadenza dall'incarico della DG, che non è stato possibile analizzare gli esiti dello stesso, data la scarsa chiarezza della documentazione trasmessa a tal proposito.**

Al riguardo, in esito al contraddittorio avutosi con la regione in sede di preparifica, è stata trasmessa ulteriore relazione che tuttavia ancora non chiarisce in alcun modo i dubbi sollevati. Invero, nel ribadire, in via del tutto preliminare, che l'obiettivo "rispetto dei tempi di attesa" costituisce elemento di valutazione ai fini del solo giudizio di confermabilità dell'incarico e non anche per il calcolo della percentuale di indennità premiale eventualmente spettante ai direttori generali, si limita ad effettuare un mero rinvio a documentazione, in parte già trasmessa alla sezione, dalla quale, tuttavia, non è dato evincersi quale sia stato l'esito, a tal specifico proposito, del procedimento di valutazione dei direttori generali degli enti auditi. Al contempo,

con la medesima nota di riscontro, viene, fra l'altro, precisato che "...con nota n. 518782 del 21.10.2022 la scrivente direzione ha richiesto al presidente della commissione di verifica di produrre chiarimenti sui verbali e sugli specchietti riepilogativi che hanno chiuso i lavori, e di tale riscontro si darà tempestiva comunicazione..."

4) trasparenza - funzionamento link regione Campania, riepilogativo dei siti istituzionali degli enti del ssr.

il 67% dei link relativi agli enti campionati appare essere regolarmente fruibile.

Alla data della verifica, facevano eccezione i seguenti link i quali risultavano **non funzionanti e/o sprovvisti di qualsivoglia dato: asl Napoli 2 nord e irccs Pascale.** successivamente, entrambe le aziende hanno provveduto a renderli funzionanti.

5) pubblicazione dati liste di attesa sui siti istituzionali delle amministrazioni sanitarie: Per l'83% circa degli enti campionati risultano presenti link fruibili contenenti, sia pure in misura diversa, i **dati afferenti alle liste di attesa.** Alla data della verifica, **faceva eccezione il sito dell'asl Napoli 2 nord,** successivamente implementato. Circostanze, queste, delle quali ha preso atto e condiviso anche il nucleo tecnico, convocato in audizione.

6) Non appare chiaro, allo stato, il rapporto tra il CTRLA ed il Nucleo Tecnico, quali organi di controllo regionali deputati al monitoraggio delle liste di attesa. **Il dca 34/17,** con il quale è stato istituito il CTRLA, non sembra sia stato mai annullato ed ha previsto, in capo allo stesso, funzioni importanti, quali, tra le altre, l'obbligo di predisporre una relazione semestrale sui risultati ottenuti dalle asl per le liste di attesa (il **dca 19/10; 33/17; 34 e 47/17** hanno previsto il nucleo tecnico di supporto al commissario ad acta - oggi non più esistente - senza però nulla stabilire per il CTRLA).

Ciononostante, non solo il CTRLA, pur non sostituito affatto dal nucleo tecnico, non si è presentato in audizione, ma non ha nemmeno fornito alcun elemento di prova in merito all'eventuale adempimento del predetto obbligo di relazione semestrale.

Allo stato, dunque, rilevano esistenti ben due strutture di supporto ai fini del monitoraggio delle liste di attesa: sia il nucleo, con funzioni di supporto, tra l'altro, anche in tema di governo delle liste di attesa con obtv specifico di riduzione della tempistica entro il 2018, sia il CTRLA.